



**COMUNE DI COSTA MASNAGA**

PROVINCIA DI LECCO

[www.comune.costamasnaga.lc.it](http://www.comune.costamasnaga.lc.it)

CAP 23845 – TEL 031-358981 – FAX 031-879022 – P. IVA 00603040130 – COD. FISC. 82002850137

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.7.2013

### ***Articolo 1 -Finalità***

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

### ***Articolo 2 - Oggetto del canone di concessione non ricognitorio***

Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Costa Masnaga, relative ad erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa, descritte nell'allegato A (punto A.1), sono soggette a canone non ricognitorio

1. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette al canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Costa Masnaga esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Nuovo Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

### ***Articolo 3- Soggetto obbligato al pagamento del canone***

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### ***Articolo 4 - Determinazione del canone non ricognitorio***

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Costa Masnaga per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

3. In sede di prima applicazione le tariffe del canone annuo, attribuite alla competenza del Consiglio Comunale, sono quelle riportate nell'Allegato A) e decorrono dal 1° gennaio 2013. La Giunta Comunale, entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio e con decorrenza dal I gennaio dell'anno a cui il Bilancio si riferisce, può rideterminare le tariffe con apposita deliberazione

4. Nel caso in cui la medesima occupazione permanente sia assoggettata a Cosap si procederà, ai sensi dell' art.63 – ultimo comma – della legge 446/1997, a detrarre dal Canone (COSAP) l' importo del canone di concessione non ricognitorio.

#### ***Articolo 5 - Pagamento del canone non ricognitorio***

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato dal soggetto obbligato, prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione, il pagamento del canone deve avvenire entro il 30 aprile.

3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data di inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

#### ***Articolo 6 - Accertamento, sanzioni, interessi***

1. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone non ricognitorio, il Comune o il soggetto gestore dell'entrata, invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno, in regime di capitalizzazione semplice.

#### ***Articolo 7 - Riscossione coattiva***

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante il sistema dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, oltre alla procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibili;

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione del canone di concessione non ricognitorio, il procedimento di riscossione coattiva, di cui al comma precedente, è svolto dal concessionario.

3. Le spese sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a carico dell'utente.

#### ***Articolo 8 - Rimborso***

1. Gli interessati possono chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla

prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

### ***Articolo 9 Disposizioni transitorie e finali***

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di una nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alla norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 15 Ottobre 2013.
4. A norma dell'art.53, comma 16 della legge388/2000 le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dall'1 gennaio 2013.

## ALLEGATO A

### A.1 SERVIZI PUBBLICI IN REGIME DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE: Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura

- a) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua e condutture della rete fognaria;
- b) Condotture sotterranee e/o cavi per la distribuzione di gas ed energia elettrica;
- c) Condotture e/o cavi relative a linee telefoniche, linee dati e simili;
- d) Sostegni di lampade per l'illuminazione stradale, sostegni di linee elettriche, sostegni di linee telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;
- e) Tralicci di elettrodotto;
- f) Altre condutture di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti.

### A.2 TARIFFE PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE – ANNO 2013

Tipologia di occupazione	Tariffa
a) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua e condutture delle rete fognaria	Euro 0,30 al metro lineare
b) Condotture sotterranee e/o cavi per la distribuzione di gas ed energia elettrica	Euro 1,30 al metro lineare
c) Condotture sotterranee e/o cavi relative a linee telefoniche, linee dati e simili	Euro 1,30 al metro lineare
d) Sostegni di lampade per l'illuminazione stradale, sostegni di linee elettriche, sostegni di linee telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate	Euro 2,00 cadauno
e) Tralicci di elettrodotto	Euro 300,00 cadauno
f) Altre condutture di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti	Euro 1,30 al metro lineare